

N. 368

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore PASSIGLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996**

---

Modifica dell’articolo 92, secondo comma,  
della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una effettiva attuazione dell'articolo 95 della Costituzione implica che al Presidente del Consiglio siano riconosciuti reali poteri di direzione della politica generale del Governo tali da permettergli di assolvere efficacemente alla sua responsabilità di garantire l'unità di indirizzo politico.

Una concreta attuazione dell'articolo 95 della Costituzione suggerisce dunque che al Presidente del Consiglio sia dato il potere di proporre al Presidente della Repubblica non solo la nomina dei ministri, ma anche la loro revoca. Mentre è ormai prassi consolidata che il Parlamento possa esprimere una sfiducia individuale nei confronti di singoli ministri, non esiste infatti analogo potere nell'ambito dell'Esecutivo. Giova ricordare in proposito che anche al di là del caso del Ministro Mancuso già in passato il problema della revoca da parte del Presidente del Consiglio di singoli ministri si è

posto come grave problema politico, tale da compromettere la vita stessa delle compagnie di governo: basti ricordare in proposito la cosiddetta «lite delle comari» occorsa durante il governo Spadolini.

La più volte affermata, da parte della quasi totalità delle forze politiche, necessità di rafforzare l'Esecutivo ed in particolare la figura del Presidente del Consiglio - vuoi attraverso diverse modalità di designazione, vuoi attraverso meccanismi istituzionali quali la sfiducia costruttiva o il superamento della sua posizione di *primus inter pares* - induce a ritenere che tali forze politiche dovrebbero trovarsi concordi nell'approvare rapidamente una modifica all'articolo 92 della Costituzione, attribuendo al Presidente del Consiglio il suindicato potere di revoca.

È in questa speranza che questo disegno di legge viene presentato.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 92, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

